

E qui siamo alla solita petizione di principii per voler far credere che i fatti speciali provano l'associazione, e che l'associazione prova i fatti speciali. Di questa emergenza se ne parlerà, quando avremo a trattare del reato di Marzabotto. Intanto io vi ammetterò, in via d'ipotesi dannata, quanto vi dice il Pubblico Ministero, e cioè, che Pietro Ceneri fosse il capitano della masnada, che invase colà l'abitazione di Napoleone Innocenti: ma come ciò monta per dare un capo alla grande associazione? Non vediamo (e pur troppo non vediamo di rado) che una compagnia d'individui si unisce, si fa un capo, e va a commettere una grassazione? Che Pietro Ceneri sia stato il capo della banda che invase la casa dell'Innocenti, noi qui per ipotesi non lo impugneremo, ma questo non proverebbe se non che fosse il capo e il responsabile principale di quel doloroso misfatto.

Signori giurati, pel reato di associazione abbiamo finito; poichè abbiamo tutte escluse le pretese dell'accusa. Ora spetta alla vostra coscienza il giudicare. Noi vi conosciamo troppo per non ritenere che il vostro giudizio sarà libero, indipendente, coscienzioso. Nè quella voce pubblica, di cui vi parliamo, potrà certamente influire sopra di voi, poichè quella non è propriamente tale. Essa errava senza conoscenza di causa, essa giudicava per quanto una voce sola avea detto. Forse oggi quella voce pubblica fu dimenticata, e con ben altro senno si ragiona. E meno potrà influire quanto si è detto, che la pubblica sicurezza correrebbe rischio quando si aprisse questa gabbia maulaurata. E un detto aruficioso: guardatevi.

La sicurezza pubblica è così bene organizzata che nulla ha a temere; e la dimissione di chi può essere stato ingiustamente accusato d'un reato, che non commise, raffermata, non fa pericolare la pubblica quiete.

Noi distinguiamo soltanto persona da persona; noi vogliamo che a ciascuno sia data la pena che si è meritata per regola di giustizia, e non vogliamo che la pena sia proferita contro la massa, per vaghe voci, per clamorose insinuazioni, le quali troppo sovente conducono lontano dal vero, e troppo tardi se ne piangono le tristi conseguenze.

Non vi trattenga adunque il pericolo della sicurezza pubblica poichè, mentre io protesto ancora le mie attestazioni di gratitudine verso chi ce l'ha potuto procurare, vi ripeterò che la sicurezza pubblica non è venuta per l'arresto di questi imputati.

Voi rammenterete che quando finalmente si decise di agire, si vollero impedire i disordini spinti troppo oltre, vennero con moltissimo senno organizzate, le guardie notturne furono fatte perlustrare le strade dalle pattuglie militari, nazionali e cittadine, ogni angolo della città fu regolarmente guardato. Allora non erano stati ancora operati gli arresti, eppure d'un tratto la pubblica sicurezza apparve miracolosamente stabilita,

Voi lo rammenterete, perchè di questa verità voi foste testimoni, perchè questa verità nel presente dibattimento fu confermata. Pensate che o l'avrete inteso a dire, o qualche cosa avrete argomentata anche da questo dibattimento, dopo tanto tempo di pubblica sicurezza, si procede ora a nuovi processi, ed i molti misfatti che si sono rivelati hanno condotto pur ora l'arresto di moltissime persone le quali non figuravano cogli attuali imputati.

Eppure la sicurezza pubblica non era nel frattanto momentaneamente turbata, eppure avevamo questi pretesi malfattori liberi liberissimi.

Ma se dall'arresto di malfattori dipendeva la sicurezza di questa città e non dall'attiva vigilanza della zelante autorità, non avremmo noi avuto a lamentare una dolorosa continuazione di nefandi misfatti?

Nè io vi esposi questa solenne verità, o signori, perchè non si debbano arrestare, processare e dichiarare col-

pevoli i malfattori, e non si abbiano a punire. Noi vogliamo soltanto non lasciar correre il funesto pregiudizio, che agli arresti sia dovuta la pubblica incolumità della quale godiamo, pregiudizio che ci condurrebbe facilmente ad ingiuste condanne, a tiranniche persecuzioni.

Io spero, signori giurati, di avervi convinto che non esiste l'associazione della quale si è portata l'accusa; io pienamente confido che argomenti indiretti non potranno trarre in errore il vostro senno, la vostra coscienza. Quando parleremo dei reati speciali avremo allora occasione di ritrovare nuove risultanze che dovranno confermarvi sempre più nel proposito della difesa, e che sempre più vi confermeranno la non esistenza della incriminata associazione, e come se furonvi pretesi malandrini, se questi conoscendosi fra di loro poterono di quando in quando intendersi e riunirsi, fu per commettere uno speciale determinato misfatto, non per costituire una generica associazione.

Pres. — Il dibattimento è rinviato a domani.

La seduta è levata alle ore 5 tre quarti.

Udienza del 2 Settembre.

La seduta è aperta alle ore 11, 25m.

Adempite le solite formalità, il Presidente dà la parola all'avv. TECCHIO.

L'avv. comm. TECCHIO SEBASTIANO, difende gli accusati:

Galanti (1) Lambertini Demetrio (2) Palmerini (8)

Signori Giurati.

Questa è la prima volta che mi accingo ad aringare in un giudizio penale senza ch'io mi abbia presenzialmente assistito a tutti i giorni, a tutte le ore del solenne dibattimento.

Ma non per questo vorrete credere, signori giurati, nè altri oserà sospettare, ch'io prenda a parlarvi senza conoscere, per filo e per segno, le prove indotte o tentate dall'una parte o dall'altra, i documenti, le testimonianze, le rivelazioni, le contraddizioni; e le provvisioni del potere *discrezionale*; e gli incidenti tutti e le fasi di così diuturno giudizio; e, sopra ogni altra cosa, gli ingerimenti che s'ebbero frammezzo alla pubblica discussione, gli uomini delle polizie vecchia e nuova, — quegli uomini, io dico, de' quali non sarà mai meravigliato abbastanza che lo zelo siasi svegliato sì tardi!

Poichè non valsero i replicati rifiuti alle istanze, colle quali integerrimi cittadini chiedevano il mio patrocinio per taluno degli accusati, alla accettazione dello incarico, ho posto condizione assoluta, che due degli egregi colleghi miei avessero a darmi di mano in mano, e di per di, contezza precisa di tutto ciò che in quest'aula, ed anche fuori di quest'aula, si diceva e facevasi intorno alla causa che da oltre a quattro mesi tiene sospesa l'attenzione di tutti voi. Ondè io confido che, quanto ai tre accusati de' quali mi spetta di ragionare, i fatti, gli argomenti, le disdette, le riprove, che verrò opponendo alle facili affer-

(1 e 2) In solido coll'avv. Filippi.

(3) In solido coll'avv. Ghillini.

mazioni dell'oratore dell'accusa, risponderanno esattissimamente alle impressioni che il dibattimento ha dovuto scolpire in ogni animo sinceramente imparziale, e, meglio che in altri mai, negli animi vostri, signori giurati: i quali dovevate badare, e con esemplare solerzia avete badato, a mettermi in grado di dare un verdetto che faccia giusta ragione *distintamente, singolarmente* di ciascheduno degli accusati, senza confusione, senza prevenzione, come richiede la legge, e la santità del vostro istituto, custode e vindice dei diritti individuali, non meno che del diritto sociale.

Un pregiudizio dissennato ed iniquo va per le bocche di alcuni, o forse di molti: e questo è, che solo al P. M., solo al Pubblico accusatore stieno a cuore gli interessi della Società, da ogni maniera di torpidità funestato.

Secondo costoro, i difensori, e le cure che spendiamo a tutela degli accusati, sono per la Società una sventura quasi, e un pericolo. Secondo costoro; i difensori non hanno lo intento di svelare il vero ed il giusto, ma di allucinare, sorprendere, illaqueare, fuorviare (se loro è dato) le menti e il criterio de' giurati e de' giudici, raffigurando probità ed innocenza dove non sono che brutture e tristizie.

Pregiudizio dissennato ed iniquo! A noi, o signori, nei quali è antico il senso dell'onestà, a noi, che amiamo la patria, e la sua tranquillità e la sua sicurezza, molto più che il nome nostro e la toga; a noi la coscienza assicura come l'ufficio della difesa, non solamente agli accusati, sia pietoso alla Società la quale li accusa e vuol che sieno incontro all'accusa difesi. Perocchè [(e tutti denno saperlo), se la Società non senza dolore vedrebbe uscire dal giudizio impuniti que' dessi che indubbiamente risultano autori o complici di uno o più crimini, in lei medesima aprirebbe ferita acerbissima, e a lei tornerebbe di scandalo enorme, e di onta non cancellabile, la condanna di tali che non sieno invero colpevoli di maleficio.

Tre adunque sono i clienti che difendo dall'accusa che appellasi di *Associazione di malfattori*: li nomino e li difendo nell'ordine stesso nel quale li ha collocati l'aringa del Pubblico Ministero:

Galanti Giulio, albergatore ed oste, all'insegna detta *d'Alessio*, in Bologna;

Lambertini Demetrio, impiegato nella intendenza militare del quarto dipartimento, in Bologna;

Palmerini Filippo, oste, alla insegna del *Falcone*, in Bologna.

Dovrei meco stesso congratularmi che, rispetto almeno ai due primi de' miei clienti, i testimoni e i documenti abbiano stabilito, ed esso stesso il pubblico accusatore, nella sua aringa del 17 agosto, abbia confessato ch'è si presentano immuni e scevri d'ogni qualsiasi debito colla giustizia; che il *Galanti Giulio* da molti che lo conoscono è reputato *onest'uomo, galantuomo*; che il *Lambertini Demetrio* da onorandissimi personaggi è anch'egli dichiarato buono leale, incapace di associarsi in opere di reato.

Dovrei rallegrarmene meco stesso, se ad ogni letizia non imponesse silenzio il ricordo amarissimo di aver poi udito che, a senno del pubblico accusatore, la stima da *Galanti Giulio* e da *Lambertini Demetrio* acquistata colla costante integrità della vita deve rompersi, deve cedere, dev'essere sopraffatta, sol che contro l'uno o l'altro surga dal lezzo delle prigioni la voce o di un *Pietro Campesi* o di un *Cesare Buonafede*; le gesta dei quali, scritte già negli annali delle corti d'assise, avrebbero dovuto persuadere il P. M. che non da' loro labbri e dalle loro alleanze può invocare legittimi e profittevoli ajuti l'accusa.

Granchè, o signori! Pochi anni, pochi mesi or sono, il pubblico accusatore traeva innanzi a' giurati, dell'una o dell'altra corte, il Campesi, e il Buonafede, per titoli criminali. Allora è probabile, è certo, che il pubblico accusatore avrà tessuto sull'uno e sull'altro terribili biografie: allora, ad essi loro, che negavano la evidenza, e repugnavano alla fede giurata di irrefragabili testimoni, il pub-

blico accusatore avrà detto « tu menti per la gola o *Pietro Campesi*, » e tu menti per la gola o *Cesare Buonafede*: allora il pubblico accusatore ha provocato contr'essi la vendetta della legge. — Ed ora che, percossi da meritate condanne, sentono necessità di prestare (secondo il loro gergo) *servigi alla giustizia*, e più veramente di captivarsi qualche sussidio o qualche voto di grazia, ora il pubblico accusatore riputerebbe stoltezza il discredarli: ora essi sono la luce e lo specchio del vero: essi il libro magno *in quo totum continetur!*

Ma torniamo colà donde per un' irrefrenabile sentimento di stupore e cordoglio ci siam dipartiti.

Guardiamo in faccia il reato di *associazione*, del quale vuoi che, con altri 82 degli inquisiti, debbano rispondere il *Galanti*, il *Lambertini Demetrio*, e il *Palmerini*.

Due sono a questo punto le indagini.

In primo luogo; esistette ella in Bologna, ne' tempi a cui riflette l'accusa, esistette ella un' *associazione di malfattori*, qual'è definita dalla legge art. 426, 427 del nostro cod.; da quella legge che il pubblico accusatore non potè a meno di chiamare *legge d'eccezione ai principi del diritto penale*, e che, come legge di eccezione, vuol'essere ne' più stretti limiti interpretata?

In secondo luogo, e nella ipotesi che la detta *associazione* abbia avuto esistenza: era egli membro e parte di quella il *Galanti Giulio*? era membro e parte di quella il *Lambertini Demetrio*? era membro e parte di quella il *Palmerini Filippo*?

Tenendo io per fermissimo che nessuno de' miei clienti sia *malfattore* e sia stato socio di qualche vogliasi *associazione di malfattori*, potrei lasciare in non cale la prima indagine; potrei concedere al Pubblico Ministero lo *ingenerare* del reato; concedere che l' *associazione di malfattori* abbia realmente avuto vita ne' termini dalla legge delineati: e imprender subito a far palese che ciascheduno dei tre ch'io difendo, alla *associazione* (se v'ebbe) di *malfattori* è rimasto onninamente straniero.

E dello acquietarmi alla sola seconda indagine sarei viemmeglio giustificato per questo, che i valentissimi oratori, da quali fui preceduto, hanno ormai posto in sodo il *come* e il *perchè* alla prima indagine si debba rispondere che la *associazione (in genere)* non è nè provata nè vera.

Ma se io non dicessi verbo dello *ingenerare* del reato, potrebbe per avventura parere che le mie convinzioni sieno men ferme che quelle de' miei colleghi. E però voglio anch'io rammentare, comechè in brevi cenni, di quali elementi, secondo la nostra legge, si componga e si informi il reato *sui generis* di *associazione di malfattori*: voglio anch'io rammentare che di codesti elementi il presente processo non ha punto o poco fornita la prova.

Altra cosa è che in Bologna tra il 1859 e il 1863 abbiano avuto stanza o dimora parecchi malfattori; che dessi le molte volte abbiano dato di piglio negli averi e nel sangue dei cittadini; che molti e diversi crimini sieno stati commessi talvolta *da uno o da pochi*, talvolta coll' *intervento di più malfattori*. — Altra cosa è che i rei di que' crimini si fossero dianzi *associati* nel senso inteso dalla legge art. 426, 427.

Troppo è vero che malfattori v'ebbero e malefatti. Troppo è vero che questa illustre Bologna, anzichè vedersi protetta nelle sostanze e nella vita de' suoi cittadini, potè credersi dimenticata al tutto e negletta da chi aveva il potere e il dovere della pubblica vigilanza: e la piaga era grave e profonda, e più che prossima a incancrenire: atalchè sarà non ultima delle glorie vostre, o signori, che in mezzo a tante nefandità, e nella iattura di ogni tutela dei lari domestici, non abbiate mai smesso l'amore e la fede alle nuove *libertà*, delle quali e i clerocratici e gli austriacanti vennero buccinando che le miserrime vostre sorti erano necessaria conseguenza, e naturale portato.

Ma la *notorietà* non controversa che più malfattori v'ebbero, e più malefatti, non è confondibile colla tesi, e colla constatazione, che i malfattori fossero stretti ne' vincoli dell' *associazione* definita dalla legge di cui parliamo.

Secondo l'art. 426 del nostro codice, il reato di *associazione di malfattori* non esiste per ciò che più malfattori concorrano alla perpetrazione di uno o più crimini contro le persone o le proprietà.

Quel concorso, quella unione di più malfattori nella perpetrazione di uno o più crimini, induce e importa *correatità* o *complicità* de' malfattori nei crimini perpetrati, giusta le distinzioni degli articoli 102, 103, 104 del detto codice. — Ma quel concorso, quella unione non induce e non importa il reato *sui generis* di associazione di malfattori; non induce e non importa la *associazione* che per se stessa, secondo l'art. 426, costituisce un reato contro la pubblica tranquillità; non induce e non importa l'associazione che, giusta il titolo ottavo del detto codice, costituisce un reato essenzialmente diverso dai reati di omicidio, di assassinio, di grassazione, di rapina, di furto, di truffa, di devastazione, di saccheggio, d'incendio, i quali, giusta il titolo decimo del detto codice, costituiscono altrettanti reati contro le persone e le proprietà.

Secondo l'art. 426, il reato di *associazione di malfattori* solo allora esiste quando esiste società conchiusa tra più malfattori (in numero non minore di cinque), accordatisi non già nel disegno di commettere specialmente, concretamente, uno o più crimini contro certe persone o certe proprietà determinate, ma sì nel disegno di delinquere in genere, indeterminatamente contro le persone o le proprietà, qualunque sieno per essere le une o le altre, dove e come darà l'occasione.

Secondo l'art. 426, il reato di *associazione di malfattori* consiste da sé e per sé, e quasi a dire in *potentia*, indipendentemente dai delitti o dai crimini che dai soci saranno, o no, perpetrati contro le persone o le proprietà: e viceversa i delitti o crimini contro le persone o le proprietà, anche perpetrati in unione di molti e molti, consistono da sé per sé, in *actu*, indipendentemente dal reato di associazione di malfattori.

Di qui è che gli articoli 428, 429 hanno statuito che i membri dell'associazione, contratta per lo scopo additato dall'art. 426, debbano essere puniti di apposite pene per questo solo fatto dell'associazione; e l'art. 430 ha soggiunto che, oltre ciò, se i membri dell'associazione commettono delitti o crimini contro le persone o le proprietà, debbano essere puniti colle pene editali dei delitti o dei crimini perpetrati; e queste pene editali debbano essere accresciute di un grado, sempreché gli autori o i complici abbiano agito *previo concerto colla intera banda*.

Ché anzi il legislatore, quasiché presagisse che la discrezione dell'art. 426 correrebbe rischio di essere disconosciuta, frantesa, e per ingegni fiscali soverchiata o allargata, ha spinto la sua circospezione in sino a descrivere coll'art. 427 i fatti, le congiunture, le condizioni, nelle quali, e non altrimenti, il reato di *associazione di malfattori* si ingenera e si riscontra.

«Questo reato (così l'art. 427) esiste pel solo fatto dell'organizzazione delle bande, o di corrispondenze fra esse e i loro capi, o di convenzioni tendenti a rendere conto, distribuire, dividere fra gli associati il prodotto dei delitti o dei crimini.»

Non basta dunque che v'abbiano unioni o bande di malfattori: fa mestieri che le bande sieno organizzate; il che significa che le bande abbiano deliberato e accettato ordini gerarchici, e statuti o regolamenti sociali.

Non basta che v'abbiano bande e capi di malfattori: ma è d'uopo che tra le bande e i capi v'abbia corrispondenza; il che significa che le bande stiano e procedano in relazione coi capi, ricevano istruzioni e direzioni dai capi.

Non basta che dopo la perpetrazione di un misfatto gli autori o i complici che lo perpetrarono dividano fra sé stessi il bottino di quel misfatto; ma fa d'uopo che, prima di mettere in atto i propositi dell'associazione, fosse stata fermata la convenzione tendente alla resa di conto, alla distribuzione, alla divisione dei futuri proventi de' delitti, o de' crimini, da commettersi in genere contro le persone o le proprietà.

Codeste non sono, o signori, sottilità od arguzie foren-

si: codesti sono assiomi: codesta la genuina idea della legge di eccezione sancita negli articoli 426, 427.

Niuno, che abbia salutato le scuole del diritto penale, niuno è il quale non sappia che, per antica regola, la *cogitazione*, il *disegno* concepito *dolo malo*, e a dir breve, la *risoluzione criminosa* (o provenga da un solo, o dal consenso di più persone) non è punibile; e non sono neanche punibili gli atti preparatorii alla esecuzione della *risoluzione criminosa*, quantunque volte la esecuzione di un reato concreto o speciale non sia consumata, o per lo meno tentata *ab extrinseco*, con atti esterni. Questa regola (siccome notano i giureconsulti e i filosofi; e mi valga per tutti il Pellegrino Rossi che professò nelle cattedre del vostro insigne Ateneo) questa regola si fonda a due considerazioni: la prima, che la *cogitazione*, il *disegno*, la *risoluzione criminosa* sono bensì violazioni di doveri morali, ma non sono violazioni dell'ordine materiale, a detrimento o degli individui, o dell'ente collettivo; la seconda, che i principi del diritto sociale o politico non riconoscono alla Giustizia umana la facoltà di punire il male meramente morale, o *subiettivo*, e, che è lo stesso, il peccato.

Dalla citata regola il legislatore volle declinare alquanto coll'art. 426, per urgenti consigli di polizia preventiva. La quale, se certo non deve impaurire nè di cinque, nè di altre più volontà disgregate e libere di mutarsi o pentirsi, rischierebbe di diventare impotente rimpetto alle coalizioni che, organate, disciplinate, legate da convenzioni, infiammano e accrescono l'audacia e la forza di ciascuno dei collegati, in ragione diretta del numero di costoro, e tolgono a ciascuno sin'anco la libertà di sciogliersi dalla rìa catena, di retrotrarre, di rinsavire.

Ma appunto perchè l'art. 426 (se mi lice usurpar le parole del giureconsulto Paolo) è dettato contro il tenore della ragione, contro la ragione del diritto, *contra tenorem rationis*, *contra rationem juris*, *ob publicam utilitatem*; appunto per ciò il legislatore non potè non volere e non dichiarare nell'art. 427, che la eccezione alla regola è circoscritta a que' casi ne' quali la organizzazione, la gerarchia, la corrispondenza, le convenzioni pecuniarie tra gli associati a misfare, risultino tali, e tanto assodate, da minacciare rovina, anziché alla roba o alla vita di uno o più cittadini, ad essa propriamente la pubblica tranquillità. —

Ciò premesso, ripensando noi al dibattimento e all'aringa del Pubblico Ministero, domandiamo a noi medesimi: d'onde e per quali spedienti è mai dimostrato che i malfattori in Bologna, nei tre o quattro anni che volsero dal 1859 al 1863, fossero insieme associati così com'è divisato nella legge 426, 427?

Conosceva il Pubblico Ministero il suo compito ed il suo debito. E perciò nell'atto di accusa, mandato pe' torchi il 16 gennaio 1864, proponeva alla prova «che l'associazione di malfattori aveva patti ai quali gli affigliati si tenevano stretti, e fra i patti precipuo quello di porre in comune il frutto de' loro misfatti..... che l'associazione aveva leggi a cui gli affigliati obbedivano..... che l'associazione aveva capi, aveva cassa..... che l'associazione aveva compilato il suo codice di rapina e di sangue».

Ed oggi: *ubi testes, ubi probationes* delle fatali proposizioni del 16 gennaio 1864?

Che in Bologna vi avessero di molte balle: e che balla significhi compagnia, o lega: e che a certe balle prendessero parte più individui di trista fama: e che le balle fossero designate con vari nomi, tratti per solito dalle contrade, e talvolta dalle osterie frequentate da taluni o da più de' così detti membri delle balle: ciò fu allegato (io nol dissimulo) da qualche testimoniaio, e peculiarmente da parecchi ufficiali di Pubblica Sicurezza, venuti alla udienza.

Ma fermamente niego che le dette balle costituissero una o più associazioni di malfattori, nel modo e per lo scopo che, ormai troppe volte, colla scorta della legge 426, 427, abbiamo commemorato.

Quale dei testimoni ha deposto di organizzazione delle balle, o delle bande? o quale ci ha rapportato i loro ordini gerarchici, i regolamenti loro, i loro statuti, ne' quali la as-

sociazione dovrebbe aver base e pietra angolare? — Certamente nessuno.

Quale dei testimoni ha depono di *corrispondenza* che avesse luogo fra le *bande* ed i *capi*? — Fu bensì accennato dai querelanti di qualche speciale misfatto, e per esempio della grassazione di *Marzabotto*, che uno degli accusati (il *Pietro Ceneri*) parlava in aria di *principale* fra i grassatori. Ma altro è che taluno degli intervenuti a speciale misfatto si arroghi o finga l'ufficio di *principale* tra i correi di quel misfatto: altro è che *dalla specie* si possa trarre argomento *del genere*; si possa trarre argomento che *lo speciale misfatto* è parto ed opera di una *associazione di malfattori*, organizzata *a priori* per delinquere contro le persone o le proprietà; si possa trarre argomento che l'associazione ha le sue *bande* e i suoi *capi*, e che le bande e i capi sono governati da proprii *patti*, da proprie *leggi*, da proprio *codice*, da reciproca *corrispondenza*. — Di codesto governo, di codesta *corrispondenza* non ha depono nessuno.

Quale dei testimoni ha depono di *convenzioni tendenti a dar conto, a distribuire, a dividere il prodotto de' futuri misfatti*? — Ha bensì asserito nella udienza 29 luglio il Cesare Buonafede (notiamo bene il Cesare Buonafede) di aver saputo *come e fra chi* sia stato diviso il provento della grassazione sofferta dal marchese *Pepoli*; *come e fra chi* diviso il provento del furto patito dalla marchesa *Pizzardi*; *come e fra chi* diviso il provento della grassazione perpetrata nella stazione della ferrovia; *come e fra chi* diviso il provento del furto lamentato dal sig. Eustachio *Zanetti*; *come e fra chi* diviso il provento di altri due crimini, non pertinenti all'attuale giudizio, cioè di una grassazione a danno del sig. Filippo *Succini da Bologna*, e di un furto a danno di altro *Succini da San Martino*.

Codeste *divisioni*, a detta del Cesare Buonafede, seguirono tra gli autori e i complici dei *reati speciali* che egli ha ricordati: e codeste *divisioni parziali*, codeste *divisioni esclusive*, anziché giovare alla ipotesi di *convenzioni* quali sono prevedute negli articoli 426, 427, la combattono e la disperdono: appunto perchè le *convenzioni* prevedute dagli articoli 426, 427 sono le *convenzioni tendenti a divisioni avvenire*; sono le *convenzioni stipulate dalla associazione* in genere, a vantaggio della *associazione* in genere; e non sono altrimenti le *convenzioni o stipulate, o presupposte, fra gli autori e i complici di determinati misfatti, a vantaggio degli autori e complici di determinati misfatti.* —

Non pensi il Pubblico Ministero che io creda al Cesare Buonafede, alle *divisioni* asserite da costui. — Solo io ragiono, ed ho diritto di ragionare così:

Il P.M. crede al Cesare Buonafede. Ma le *divisioni* asserite dal Cesare Buonafede, *parziali* essendo tra gli autori e complici di determinati misfatti, per *nessesse* repugnano alla idea di *convenzioni sociali*, quali sono colpite dagli articoli 426, 427. Dunque il P. M., auspice il Cesare Buonafede, dee confessare che le *convenzioni* colpite dagli articoli 426, 427, le *convenzioni pecuniarie dell'associazione di malfattori*, lungi che sieno provate dalle rivelazioni del Cesare Buonafede, colle rivelazioni del Cesare Buonafede tornano impossibili.

E al Cesare Buonafede il P.M. aggiunga pure l'*Angelo Ferriani*: chè l'Angelo Ferriani nell'udienza 13 luglio asserì di avere saputo che il provento della grassazione patita dal signor *Brazzetti* fu anch'esso diviso fra i soli autori e complici della grassazione, e vale a dire fra *i sei* che irruperono nella casa del *Brazzetti*, e l'altro (il *Vincenzo Merighi*), nella abitazione del quale, a detta dell'Angelo Ferriani, era stato preordinato il crimine, e poi raccolta e divisa la preda. E al Cesare Buonafede e all'Angelo Ferriani aggiunga pure il P. M. quell'altro *confidente*, non nominato, che rivelò al Cesare Zuccadelli Brigadiere delle guardie di pubblica sicurezza in Bologna, e al Carlo Lazati Comandante le guardie di pubblica sicurezza in Palermo, essere stato diviso il denaro predato alla diligenza di Firenze nella casa di *Ciuncellino* (Bernardi) fra *i sette* che, a detta del confidente, la grassazione avevano perpetrata.

Insomma: non di uno solo de' crimini perseguiti dall'accusa, non di uno solo è provato, non di uno solo fu detto da chicchessia, che il provento sia stato diviso, salvochè tra i rispettivi autori e complici *del crimine*; non di uno solo è provato, non di uno solo fu detto da chicchessia, che il provento abbia approdato all'*associazione o alla cassa comune*, ideata dal P. M., e sia stato diviso tra gli 85 accusati di associazione e quegli altri che tuttavia il P. M. travede e non nomina.

Questa, o signori giurati, è la più momentosa delle distette che mai potesse cader sul capo all'accusa. — Perocchè il *resoconto*, la *divisione*, la *distribuzione dei proventi* fra tutti i soci, avrebbe ad essere la *causa*, la *spinta criminosa* del reato di associazione, e ad un tempo stesso avrebbe ad essere il simbolo, il corollario, il suggello dell'associazione: e dove manca la prova delle *convenzioni (a priori)* tendenti al resoconto, alla divisione, alla distribuzione dei proventi de' futuri misfatti, fra i membri tutti dell'associazione; dove manca eziandio la prova della divisione dei proventi (*a posteriori*) dopo i misfatti, fra i membri tutti dell'associazione; dove emana all'incontro dalla bocca dei *rivelatori*, dei testimoni menati qua dall'Accusa, la prova che i proventi de' misfatti, anziché scompartiti fra tutti i membri dell'associazione, venivano scompartiti fra essi soli i rispettivi autori e complici dei misfatti: ivi, o signori, bisognerebbe impor silenzio alla intima voce della coscienza, per non concludere che l'*associazione di malfattori* definita dalla legge 426, 427 non ebbe corpo; ch'essa è una larva, una chimera, una favola; come è favola, chimera, e larva la ipotesi che *cinque, dieci, venti, ottantacinque* individui abbiano potuto e voluto comporsi a *società* di malfattori, ad un reato di tanta nequizia e di tanto pericolo, senza *causa*, senza *spinta criminosa*, senza idea di *profitto* per la turba a cui si imputa di averlo ordito.

Io compatisco, o signori, il Questore avvocato Pinna, a cui, scampato appena dal micidiale proiettile 23 marzo 1862, balenava alla mente il pensiero di un'*associazione*, della quale (egli stesso lo ha dichiarato all'udienza 19 luglio) sino a quell'ora non aveva avuto notizia.

Interrogato il signor Pinna dal Presidente illustre di questa Corte, se prima del fatto del 23 marzo 1862 egli (il Pinna) fosse già sulle tracce dell'associazione, rispose: « gli Ispettori Baccarini, Sborni, ed altri, mi dicevano che v'erano delle *balle*, ma che fossero *organizzate* non lo sapeva ».

Interrogato di nuovo, se di tutto ciò che egli (il Pinna) ha comunicato all'autorità giudiziaria sia venuto in cognizione *successivamente* al fatto del 23 marzo, rispose: « sissignore, venni poscia a sapere che a Bologna esiste » vano delle *balle*, cioè la *balla di Piazza*, quella di *Mirasoletto*, quella di *Saragozza* o di *San'Isaia*.

Compatisco, lo ripeto, il Questore avvocato Pinna. Non mi meraviglio che alla sua mente il tramato assassinio 23 marzo 1862, il conato che pur troppo potea rinnovarsi, non siasi affacciato come il conato di un'individuo che per avventura avesse collera o stizza con esso lui, ma come il disegno collettivo di una *associazione organata a misfare*: lo compatisco di aver dato credenza a *confidenti* o in carcere o fuori; a *confidenti*, pei quali nel Bilancio del Ministero dello Interno è stanziato il non lieve capitolo delle *spese segrete*; a *confidenti* che, avendo interesse di farsi valere, di dar saggio della loro fecondità, di persuadere che il pane non guadagnano senza merito, che la quota loro sulle *spese segrete* non è spreca per nulla, sanno e sogliono (la esperienza, o signori, di tutti i paesi e di tutti i governi ce ne ammaestra) sanno e sogliono fingersi *scopritori* di ciò che non hanno scoperto, *ascoltatori* di ciò che non hanno udito, *veggenti* di ciò che non hanno veduto, e non rade volte traggono in errore quelle stesse autorità che subiscono la ingrata condizione dello averseli dinanzi od allato.